



**COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE**  
*Provincia di Piacenza*

## REGOLAMENTO SULLE FORME DI GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

*Approvato con delibera C.C n. 41 del 31 ottobre 2014*

<b><u>ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ART. 2 – DEFINIZIONI</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ART. 4 – FORME DI GESTIONE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>ART.5 – SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ART. 7 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ART. 8 - CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE</u></b>	<b>6</b>
<b><u>ART. 9 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</u></b>	<b>7</b>
<b><u>ART. 10 – ATTIVITA’ VOLTE ALL’AFFIDAMENTO</u></b>	<b>7</b>
<b><u>ART. 11 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTO INDIVIDUATO COME AFFIDATARIO DELLA GESTIONE</u></b>	<b>7</b>
<b><u>ART. 12 – DURATA</u></b>	<b>8</b>
<b><u>ART. 13 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA</u></b>	<b>8</b>
<b><u>ART. 14 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO O CONTINUATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</u></b>	<b>8</b>
<b><u>ART. 15 – LIMITI DELL’USO DEGLI IMPIANTI</u></b>	<b>9</b>
<b><u>ART. 16 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI</u></b>	<b>9</b>
<b><u>ART. 17 – USO DEGLI IMPIANTI</u></b>	<b>9</b>
<b><u>ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI</u></b>	<b>10</b>
<b><u>ART. 19 – TARIFFE</u></b>	<b>10</b>
<b><u>ART.20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u></b>	<b>10</b>
<b><u>ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE</u></b>	<b>10</b>

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione e utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge regionale Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport, perseguendo una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Gragnano Trebbiense;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà - anche superficiaria - comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

## **ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà, anche superficiaria, del Comune di Gragnano Trebbiense, così classificati:

a) FASCIA A - impianti di interesse cittadino, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intero Comune o anche ad ambito sovra territoriale. Hanno struttura articolata o complessa e consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale significative.

### *PISCINA E CONNESSI CAMPI SITI IN VIA CENTRO SPORTIVO*

b) FASCIA B - impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale. Hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

*CAMPO SPORTIVO SAN MICHELE (GRAGNANO CAPOLUOGO)  
CAMPO SPORTIVO DI CASALIGGIO*

c) FASCIA C - impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività in forma dilettantistica e ricreativa.

#### *PALESTRA SCOLASTICA sita in VIA ROMA 114*

2. La classificazione di cui al precedente comma 1 può essere rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.

### **ART. 4 – FORME DI GESTIONE**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Gragnano Trebbiense, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano sede oppure abbiano un significativo radicamento territoriale ( per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel Comune di Gragnano Trebbiense e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di evidenza pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi.

3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

### **ART.5 – SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE**

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dai successivi artt. 6 e 7 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che abbiano sede oppure abbiano un significativo radicamento territoriale (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel Comune di Gragnano Trebbiense e che siano in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 9.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

## **ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Qualora non venga esercitata direttamente dall'Amministrazione, la gestione degli impianti di fascia C, ossia palestre in orario extrascolastico, viene affidata preferibilmente ai soggetti di cui al comma 5. Il Comune può affidare in via diretta la gestione della palestra annessa alle strutture scolastiche del capoluogo in orario extra scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 2 c) della L.R. 6/07/2007 n.11, trattandosi di impianto a spiccata rilevanza sociale e con caratteristiche atte a consentire lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio comunale.

2. L'Amministrazione può affidare direttamente il servizio di gestione degli impianti di fascia B, ossia impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale, ai soggetti di cui all' art. 5, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto dei criteri per l'affidamento di cui all' art.8.

b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;

c) quando si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica ovvero non consentano di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale e richiedano una gestione facile e con costi esigui;

d) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;

e) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione.

3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 2 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

4. L'affidamento della gestione in via diretta avviene previa presentazione e valutazione di un progetto di gestione.

5. L'Amministrazione, con indirizzo espresso della Giunta comunale, mantiene in ogni caso la possibilità di ricorrere a procedura ad evidenza pubblica anche qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, al fine di tutelare e promuovere le più ampie garanzie sull'utilizzo degli impianti.

## **ART. 7 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE**

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 5 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) Impianti di tipo B ossia impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale, quando non ricorrano i requisiti per l'affidamento diretto di cui all' art. 6 comma 2;

- b) Impianti di tipo A, ossia impianti di interesse cittadino, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intero Comune o anche ad ambito sovra territoriale, con elevata complessità strutturale e gestionale che consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale significative; o complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3. L'avviso pubblico viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e disciplina le condizioni della gestione, in esso vengono inoltre indicati la tipologia della procedura di selezione, differenziata in ragione della diversa classificazione e rilevanza dell'impianto nel rispetto dei criteri di cui all' art. 8; il criterio di aggiudicazione; lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

4. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.

## **ART. 8 - CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 5 e secondo la procedura di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.

## **ART. 9 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1.L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi individuati dall'art. 5, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2.In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere sede nel Comune o avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

3.La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4.L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;

## **ART. 10 – ATTIVITA' VOLTE ALL'AFFIDAMENTO**

1. Per l'affidamento di ciascun impianto la Giunta Comunale approva un capitolato speciale ed uno schema di convenzione per la gestione dello stesso secondo le norme contenute nel presente regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio – individuato quale competente per la gestione dei servizi sportivi - con propria determinazione approva i documenti necessari per la selezione e successivamente con propria determinazione affida in convenzione la gestione dell'impianto.

## **ART. 11 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTO INDIVIDUATO COME AFFIDATARIO DELLA GESTIONE**

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 6 e all'art. 7 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali e obbligatori, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- a) durata dell'affidamento;
- b) indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- c) oneri a carico del gestore: di norma utenze, manutenzione ordinaria, custodia,pulizie;

- d) oneri a carico del Comune: di norma straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
- e) tariffe d'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, con obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;
- f) modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- g) canone di utilizzazione del bene;
- h) eventuale contributo del Comune a sostegno della gestione;
- i) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva e modalità di rescissione consensuale;
- j) penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- k) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. e altre da indicare;
- l) riserva di accesso gratuito per il Comune (indicativamente non inferiori a 10 giornate annuali), da concordare con l'Ente gestore;
- m) divieto di subconcessione e subappalto;

2. La Convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

3. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo (tipologie dell'utenza, destinazioni e orari d'uso dell'impianto) ed il piano di conduzione tecnica (descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo), redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della legge regionale 11/2007, nelle parti di competenza anche dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio.

#### **ART. 12 – DURATA**

1. La Giunta comunale determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione, per una durata massima di cinque anni.

2. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

#### **ART. 13 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili.

2. Il verbale sarà redatto da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio.

#### **ART. 14 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO O CONTINUATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

2. Per l'utilizzo continuativo – intendendo con questo l'uso settimanale per un periodo minimo di mesi due – da parte di forme aggregative, gli interessati devono presentare apposita domanda dal 15 giugno al 30 luglio di ciascun anno. L'Amministrazione ricorda tale termine con un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Le domande pervenute saranno valutate per l'assegnazione e la stesura della programmazione complessiva tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) positività dell'esperienze pregresse;
- b) radicamento sul territorio del soggetto richiedente;
- c) istanza di concessione per l'intera stagione sportiva;
- d) organizzazione di attività a favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di iscrizioni al Coni o altra federazione sportiva nazionale;
- f) vittorie conseguite dai soggetti richiedenti in manifestazioni, gare di rilevanza nazionale;

4. L'Amministrazione può conferire al soggetto gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento.

#### **ART. 15 – LIMITI DELL'USO DEGLI IMPIANTI**

1. E' fatto tassativo divieto all'organizzazione concessionaria in uso o gestore di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente ovvero soltanto consentire l'utilizzazione, in qualsiasi modo o forma, ed a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, in tutto o in parte, degli impianti, dei locali ed accessori, per finalità che non siano strettamente quelle in considerazione delle quali è stata richiesta ed accordata la concessione o la gestione.

2. L'Amministrazione Comunale eserciterà la sua vigilanza sull'uso degli impianti tramite l'Assessore competente o suo delegato, nonché, a mezzo degli agenti di Polizia Municipale o di altri dipendenti incaricati. Tali persone hanno la potestà di entrare in ogni momento in tutti i locali ed impianti, di ispezionarli e richiamare i presenti alle osservanze delle norme e del Regolamento d'uso, nonché inviare al Sindaco eventuali relazioni o rapporti.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

E' fatto espresso divieto ad ogni organizzazione concessionaria o gestore di manomettere o comunque modificare qualsiasi impianto. Ogni allacciamento, anche provvisorio, deve essere eseguito ad opera di ditta qualificata e sotto la responsabilità esclusiva dell'organizzazione concessionaria o gestore, previa comunicazione scritta contenente dettagliata descrizione dell'intervento da trasmettere preventivamente al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio e Demanio al fine di ottenere il necessario nullaosta

#### **ART. 17 – USO DEGLI IMPIANTI**

1. L'organizzazione concessionaria o gestore e chiunque altro è ammesso, in virtù della concessione o convenzione a fruire degli impianti e degli accessori, degli spogliatoi, dei locali adibiti a servizi e di quant'altro di proprietà Comunale, è tenuto a vigilare per la tutela delle

attrezzature e di tutti i beni ed eventualmente segnalare ogni evento relativo a danni agli arredi, alle attrezzature ed all'impianto stesso.

2. Le organizzazioni sono tenute a risarcire il Comune di Gragnano Trebbiense per gli eventuali danni arrecati al patrimonio in seguito all'uso dell'impianto concesso o gestito.

3. L'organizzazione concessionaria o gestore e chiunque altro è ammesso è tenuto a provvedere direttamente alla pulizia dei locali.

## **ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI**

1. L'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva o ricreativa e loro accompagnatori, con esclusione di responsabilità di sorta del Comune e dei suoi coobbligati.

2. In ogni caso i concessionari o gestori sono espressamente obbligati a provvedere direttamente all'assicurazione dei partecipanti e tenere sollevato il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque, persone e cose (ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o conseguenza, dell'uso degli impianti e degli accessori.

## **ART. 19 – TARIFFE**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta comunale nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.

2. Le tariffe devono essere corrisposte anticipatamente rispetto alla fruizione dell'impianto.

3. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente può essere pagata al concessionario; negli altri casi al Comune. A tal fine, l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, stabilisce se le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi vengano introitate dal soggetto gestore, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **ART.20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 6/07/2007 n. 11 nonché a quella di settore vigente.

2. Fino alla loro naturale scadenza rimangono valide ed efficaci le convenzioni in essere.

## **Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di esecutività della deliberazione che lo approva.